



Università
degli Studi di
Messina

Regolamento sull'organizzazione dei controlli sulle società partecipate

Parte I – Norme generali

Art. 1 – Finalità ed oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità del controllo sulle società partecipate dell'Università di Messina.
2. Le tipologie di controllo individuate dalla legge il cui esercizio si intende disciplinare sono:
 - a) Controllo analogo:** da esercitare sulle società con capitale interamente pubblico che forniscono servizi strumentali agli enti Soci o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione interna per la gestione dell'*in house providing*. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente sui propri servizi. Le tipologie di controllo analogo che l'ente è tenuto ad effettuare tramite i settori e/o le articolazioni organizzative di riferimento sono: controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo di efficienza, efficacia ed economicità; controlli di qualità dei servizi. Qualora la società sia partecipata da altri enti pubblici, oltre che dall'Università, il controllo si svolgerà in forma congiunta preferibilmente sulla base di appositi patti parasociali sottoscritti con gli altri enti Soci;
 - b) Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria:** viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario e contabile e con verifiche presso le sedi delle Società;
 - c) Controllo sulle società a partecipazione minoritaria:** viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario e contabile.

Art. 2. Organi preposti al controllo

1. L'Unità Organizzativa "Società ed enti partecipati" dell'Università, individuata nell'attuale struttura organizzativa presso la D.A. "Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie", costituisce punto di raccordo tra l'amministrazione complessivamente considerata e gli organi societari. L'Unità Organizzativa cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e l'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo della corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria.
2. L'U.O. avvalendosi anche di strumenti informatici in rete con le società partecipate:
 - a) cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, eventuali patti parasociali, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le partecipate dell'Università;
 - b) cura le pubblicazioni previste dalla legge e l'aggiornamento della sezione del sito web dell'Università dedicato alle partecipate.
3. L'Unità di "Coordinamento tecnico, pianificazione strategica, controllo di gestione e reporting" dell'Università, individuata nell'attuale struttura organizzativa presso il Rettorato, effettua i controlli sulle società partecipate ed all'esito di questi, coordinandosi con l'U.O. "Società ed enti partecipati", trasmette i propri rapporti informativi al Rettore ed al Direttore Generale sui risultati delle operazioni di controllo eseguite sulle società. Il responsabile del settore redige e trasmette al Rettore ed al Direttore Generale appositi report semestrali con cui relaziona sull'andamento delle partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e propone le eventuali azioni correttive per ottimizzare la gestione dei servizi ad esse affidate.
4. Il Consiglio di amministrazione dell'Università, alla luce dei predetti report, delibera le eventuali

azioni correttive, su proposta del Rettore di concerto con il Direttore Generale. Con la stessa deliberazione il Consiglio di amministrazione, per evitare il prodursi di possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente e conseguenti responsabilità per danni erariali, adotta ogni decisione utile in ordine al mantenimento o meno della partecipazione e stabilisce le modalità ed i tempi della gestione dei servizi nelle more della dismissione della partecipazione.

5. L'U.O. "Società ed enti partecipati" e l'Unità "Coordinamento tecnico, pianificazione strategica, controllo di gestione e reporting" esercitano le rispettive competenze in modo coordinato, operando in piena collaborazione attraverso canali di comunicazione costanti e metodologie condivise, al fine di consentire l'esercizio efficiente della funzione di controllo sulle società partecipate da parte dell'Università degli Studi.

Parte II – Il controllo analogo sulle società in house

Art. 3 Controllo analogo

1. Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dell'Università nei confronti delle proprie società partecipate che operano secondo il modello dell'*in house providing*, in applicazione della normativa comunitaria e della legislazione interna.

2. Le Società *in house* dell'Università di Messina hanno ad oggetto sociale una o più fra le attività previste dall'art. 4, comma 4, di cui al D. Lgs. n. 175/2016.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, le Società *in house* operano in via ampiamente prevalente con l'Ente o con gli enti pubblici costituenti, partecipanti o affidanti.

4. L'Università di Messina si avvale delle società *in house* per perseguire migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel perseguimento del pubblico interesse, in ossequio ai principi generali che regolano l'attività della pubblica amministrazione.

5. Il sistema di controllo sull'attività delle società *in house* è effettuato dagli uffici preposti come individuati dall'art. 2 del presente Regolamento e nel caso di "controllo analogo congiunto" da un organismo appositamente istituito sulla base dello Statuto societario e/o di appositi patti parasociali. L'organismo così istituito può avvalersi per lo svolgimento della sua attività dei competenti uffici dell'Università, per come individuati all'art. 2 del presente Regolamento.

6. Le attività di controllo analogo garantiscono la rispondenza dell'azione inerente la produzione e l'erogazione dei servizi agli indirizzi generali forniti dagli enti Soci, nel rispetto della vigente normativa.

7. Per l'applicazione del controllo analogo:

a) lo Statuto della società non può prevedere l'ingresso o la partecipazione al capitale sociale di soggetti privati, se non nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente in forme che non comportino comunque controllo o potere di veto, né esercizio di potere determinante sulla società controllata;

b) tutte le decisioni strategiche devono essere sottoposte al controllo preventivo degli enti Soci;

c) l'Università degli Studi di Messina, congiuntamente agli altri enti Soci se presenti, assegna gli obiettivi strategici alle società *in house* e ne monitora l'attività successiva al fine di verificare e assicurare il raggiungimento degli obiettivi, intervenendo, se del caso, con le opportune azioni correttive;

d) lo Statuto delle società *in house* deve prevedere che oltre l'ottanta per cento del fatturato derivi dallo svolgimento di compiti assegnati dall'Università di Messina o dagli enti pubblici Soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 4. Modalità generali di attuazione del controllo analogo

1. L'Università degli Studi di Messina esercita sulle società *in house* un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e, in particolare, per tutti gli atti strategici e per la gestione della società assume un potere di direzione, coordinamento, indirizzo, supervisione e controllo delle attività societarie.

2. Il controllo analogo si suddivide in tre fasi:

a) controllo *ex ante* o preventivo (attraverso il quale l'Università indirizza l'organo amministrativo della

società);

b) controllo contestuale (consistente nel monitoraggio delle attività e dei servizi posti in essere dalla società);

c) controllo *ex post* o successivo (di verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi).

3. Il controllo analogo è gestito dal settore di amministrazione preposto al controllo delle società partecipate, che può avvalersi, oltre che del personale del settore, anche di altre professionalità interne all'amministrazione universitaria di comprovata esperienza in ambito giuridico-economico e societario individuate con atto del Direttore Generale.

Art. 5. Controllo *ex ante* o preventivo

1. Il controllo *ex ante* o preventivo si esercita attraverso:

a) la previsione in capo agli enti Soci del potere di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi societari;

b) la previsione, nei documenti di programmazione, annuali e triennali, adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, degli obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

c) l'approvazione di linee guida e di documenti di programmazione e controllo sull'organo amministrativo e sulla gestione della Società adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Rettore di concerto con il Direttore Generale;

d) la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo degli atti fondamentali della gestione quali il bilancio previsionale, la relazione previsionale e di gestione, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale;

e) la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo delle modifiche statutarie e dei regolamenti generali sul funzionamento della Società;

f) la preventiva autorizzazione agli acquisti di beni e servizi superiori ad un certo limite che sarà precisato negli Statuti e/o nei patti parasociali, ma che comunque non potrà essere superiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00), al netto di IVA;

g) la preventiva autorizzazione alla stipula di contratti di affidamento di lavori superiori ad un certo limite che sarà precisato negli Statuti e/o nei patti parasociali, ma che comunque non potrà essere superiore a € 100.000,00 (centomila,00), al netto di IVA;

h) la preventiva autorizzazione agli acquisti di aziende e/o rami di azienda;

i) la preventiva autorizzazione all'istituzione di sedi secondarie;

l) la preventiva autorizzazione per tutti i contratti di servizio e le convenzioni che la Società intenda stipulare con i soggetti terzi; nonché i contratti di servizio che la Società intenda stipulare con gli enti Soci;

m) ogni altra autorizzazione preventiva per atti di gestione straordinaria specificamente individuati negli Statuti e/o nei patti parasociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Rettore, può sempre definire con propria deliberazione, ulteriori vincoli o indirizzi ai quali gli Organi societari si debbono attenere ed a cui la gestione della Società si deve conformare.

3. Le Società entro il mese di ottobre di ogni anno presentano il bilancio di previsione economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano strategico operativo contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni con allegati la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso, che saranno sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 6. Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, entro il 31 luglio di ogni anno, le Società presentano ai competenti uffici di Ateneo o, nel caso di esercizio di controllo analogo congiunto all'organismo appositamente istituito, una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, ai fini della verifica dello stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

2. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo le Società trasmettono alla struttura preposta, con cadenza trimestrale, un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) e un report sui flussi di liquidità.

3. Gli uffici deputati al controllo, come individuati dall'art. 2 del presente Regolamento, in caso di squilibrio finanziario e/o di evidente scostamento rispetto agli obiettivi programmati, anche se riferibili al primo semestre, trasmettono al Rettore ed al Direttore Generale una relazione sulla base della quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo potrà indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli organi amministrativi della Società dovranno scrupolosamente attenersi.

4. Il controllo contestuale, effettuato con il supporto dei competenti uffici dell'Ateneo ovvero, in caso di controllo congiunto, della competente struttura di raccordo e coordinamento, viene attuato attraverso il monitoraggio delle relazioni semestrali e dei report trimestrali trasmessi dalla Società.

5. I soggetti tenuti ad effettuare il controllo analogo, qualora ritengano le relazioni ed i report di cui sopra non esaustivi, dispongono l'acquisizione, all'occorrenza, di ogni documentazione integrativa ritenuta utile, dalla quale trarre ulteriori informazioni, dati e dettagli sull'andamento dei singoli servizi. La società può essere sottoposta a verifiche ispettive disposte dal Direttore Generale dell'Università.

Art. 7. Controllo *ex post* o successivo

1. In fase di approvazione del rendiconto il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei risultati raggiunti, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società partecipate. Anche in tale fase del controllo il Consiglio di Amministrazione può fornire indirizzi sugli obiettivi per la programmazione successiva.

2. L'unità di "Coordinamento tecnico, pianificazione strategica, controllo di gestione e reporting" esegue l'analisi dei risultati della gestione, diretta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati, nonché la verifica della effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo.

Art. 8. Obblighi delle Società partecipate

1. Gli organi amministrativi delle Società partecipate, al fine di garantire che l'attività di queste ultime sia coerente con gli obiettivi dell'Università degli Studi di Messina, sono tenuti a:

- a) conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli organi di governo universitari;
- b) uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed agli eventuali rilievi sollevati dalla struttura preposta ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati;
- c) individuare un referente con funzioni di raccordo tra gli uffici amministrativi dell'ente Socio preposti al controllo e gli organi societari;
- d) inviare alla struttura di controllo competente gli atti da sottoporre ad approvazione non meno di 15 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle assemblee dei Soci e comunque in tempo utile per consentire l'espletamento delle attività di controllo;
- e) inviare alla struttura di controllo competente gli atti da sottoporre ad autorizzazione preventiva non meno di 10 giorni precedenti la data fissata per la deliberazione sugli stessi da parte del Consiglio di amministrazione della Società comunque in tempo utile per consentire l'espletamento delle attività di controllo;
- f) inviare, con la cadenza prevista dal presente Regolamento, alla struttura di controllo competente le relazioni semestrali ed i report necessari per garantire l'ordinato esercizio della funzione di controllo.

Parte III – Compiti dei soggetti preposti al controllo. Norme finali.

Art. 9. Controlli sulle Società partecipate

1. Le unità organizzative preposte al controllo sulle società partecipate, come individuate all'art. 2 del presente Regolamento, sono competenti all'esercizio del controllo analogo e, quindi, all'espletamento dell'attività di cui al presente Regolamento, ove non attribuita agli organi dell'amministrazione universitaria o ad un organismo di coordinamento e controllo, qualora il controllo analogo dovesse esercitarsi congiuntamente con altri enti Soci. In particolare, l'unità organizzativa "Società ed enti

partecipati” costituisce punto di raccordo tra l’amministrazione universitaria e gli organi societari, nonché tra gli altri uffici dell’Ateneo che gestiscono gli affidamenti dei servizi, ferma restando la competenza di ciascun responsabile del settore rispetto al monitoraggio o al controllo operativo dei contratti di servizio relativi alla struttura di cui sono responsabili. L’unità organizzativa cura la tenuta e la raccolta di tutti gli Statuti, Regolamenti, Contratti di Servizio e reportistica inerenti le Società e gli altri organismi partecipati, nonché la pubblicazione e l’aggiornamento delle informazioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. L’ufficio preposto al controllo delle partecipate cura i rapporti con le società, verifica e sollecita l’invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento presiede al controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia societaria, nonché dei contratti di servizio.

3. Dietro impulso della “Unità di coordinamento tecnico, gestione strategica, controllo di gestione e reporting” sollecita, altresì, l’invio di atti strategici, dati, report, relazioni e ogni altra informazione necessaria all’esercizio del controllo. La “Unità di coordinamento tecnico, gestione strategica, controllo di gestione e reporting” supporta gli organi dell’Università nell’individuazione degli obiettivi gestionali da impartire alle società partecipate secondo parametri quantitativi e qualitativi, nonché nell’adozione delle decisioni inerenti l’acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli organismi partecipati.

4. Rientra ancora tra i compiti della “Unità di coordinamento tecnico, gestione strategica, controllo di gestione e reporting” la trasmissione di rapporti periodici informativi al Rettore, al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, nei quali vengano analizzati gli eventuali scostamenti ed individuate le eventuali azioni correttive anche al fine del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

5. L’ufficio preposto al controllo dovrà effettuare l’esame, predisporre l’istruttoria e, dopo la sua adozione, inviare alla Società l’atto di controllo entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione o di autorizzazione da parte della Società. Nel caso di istituzione dell’organismo di controllo analogo congiunto, nei patti parasociali potranno essere stabiliti termini e modalità differenti in ordine al rilascio delle autorizzazioni. Qualora dopo la ricezione della richiesta l’ufficio richieda di acquisire ulteriori atti, dati, informazioni e/o documenti integrativi, il termine si interromperà e ricomincerà a decorrere dal momento della ricezione della chiesta documentazione.

Art. 10. Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria e minoritaria

I controlli previsti dai precedenti articoli si applicano in quanto compatibili con i rispettivi Statuti anche alle società a partecipazione maggioritaria e minoritaria.

Art. 11. Sanzioni

In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle società partecipate degli indirizzi e/o delle direttive vincolanti impartite dai competenti organi di Ateneo o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, l’organo di amministrazione potrà essere rimosso dall’incarico, previa motivata deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, su proposta del Rettore.

Art. 12. Trasparenza e prevenzione della corruzione

1. Le società *in house providing* dell’Università degli Studi di Messina sono soggette alla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche.

2. Le medesime società sono altresì soggette alla normativa vigente in tema di anticorruzione e pertanto hanno l’obbligo di porre in essere le attività ed i provvedimenti prescritti a tal fine dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 13. Norme finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.